



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

AREA CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Prot. n. 02/16/ 250887

Roma 7 maggio 2015

... omissis ...

Oggetto: Classificazione rifiuti

A seguito di relazione da parte dell'ARPA circa la caratterizzazione di rifiuti aventi codici CER a specchio, prodotti dalle società in indirizzo risulta che *"le certificazioni analitiche... omissis... non risultano esaustive al fine di escludere la presenza, in tali rifiuti, delle sostanze pericolose in concentrazione superiore a quanto previsto dall'art. 2 della Decisione 2001/118/CE, in quanto la caratterizzazione dei rifiuti ha riguardato un numero esiguo di parametri ed è stata limitata ad una piccola percentuale degli stessi lasciando indeterminata la restante parte"*.

In particolare si rappresenta che la classificazione dei rifiuti deve essere conforme all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 che prevede diverse modalità attraverso le quali il produttore può giungere alla classificazione del proprio rifiuto ai fini della esclusione di pericolosità che tengono conto sia dell'origine del rifiuto sia del tipo di processo da cui è generato. Si evidenzia altresì che il percorso "analitico" non può essere il solo attraverso il quale giungere alla corretta attribuzione del Codice CER e pertanto è necessario esplicitare i passaggi logici utilizzati per considerare esaustivo il set analitico scelto. Tali elementi non sono chiaramente desumibili dai semplici certificati analitici e ciò di fatto può determinare una incompletezza della procedura di classificazione prevista dal citato allegato D.

Ricordando che il prossimo 1 giugno 2015 entrerà in vigore il Regolamento CEE 1357/2014 sulla classificazione delle sostanze pericolose, si diffidano le ditte indicate al rispetto della normativa vigente.

In considerazione che alcuni degli impianti in indirizzo sono a servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, al fine di scongiurare emergenze, si diffidano ad adeguarsi a quanto comunicato nel minor tempo possibili con le valutazioni sopra indicate e nel caso specifico del codice 191212, che risulta essere quello che determina maggiori criticità gestionali in caso di classificazione con CER 191211, si sottolinea che oltre a quanto già ricordato, il produttore dovrebbe, sulla base della natura e composizione dei rifiuti in ingresso ai TMB e sulle fasi di trattamento previsto dal TMB medesimo ed al loro dimensionamento individuare le possibili sostanze che potrebbero conferire al rifiuto caratteristiche di pericolo. Si invitano infine tali società a dare comunicazione della regolarità del recupero e/o smaltimento.

Il Dirigente
Dott. Ing. Flaminia Tosini